



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°72/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°19762 in data 26/06/2019, con la quale la S.G.M. GEOLOGIA AMBIENTE S.r.l. di Ferrara ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplinata della navigazione nel canale industriale nord di Porto Marghera – Molo Sali, al fine di effettuare indagini geotecniche;

VISTA: la nota n°9112 in data 24/06/2019 dell'Autorità di sistema portuale m.a.s., con la quale è stato partecipato il "nulla osta" ai fini demaniali marittimi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nel predetto canale, al precipuo fine di garantire la sicurezza della navigazione in occasione delle attività di cui sopra;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm. /ii. ;

VISTI: gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte prima);

VISTI: gli atti d'Ufficio;

RENDE NOTO

che **fino al 28/07/2019** la S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.r.l., per conto dell'Autorità di sistema portuale m.a.s. e con l'ausilio di un mezzo nautico (6V40009/RV00229), effettuerà n°7 (sette) prove penetrometriche statiche CPTU e n°3 (tre) sondaggi a carotaggio continuo lungo il canale industriale nord di Porto Marghera, nei pressi del Molo Sali, in area meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza per formarne parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

Dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 28/07/2019 le unità in transito in prossimità degli specchi acquei di cui al "rende noto", interessati dai succitati lavori, devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza e comunque tale da non

creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dai mezzi in attività e mantenendosi ad una distanza di sicurezza (non inferiore a 30 mt.) dai medesimi.

Articolo 2

L'impresa operante deve osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- effettuare gli interventi esclusivamente nella zona di cui al "rende noto", facendo attenzione a che in conseguenza delle attività lavorative non si vengano a determinare – anche accidentalmente – potenziali ostacoli/intralci/pericoli alla navigazione;
- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre/i Autorità/Amministrazioni/Enti a vario titolo aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- accertarsi che le unità navali impiegate nei lavori siano in possesso, per tutta la durata dei medesimi, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione, in corso di validità;
- disporre che siano interrotti i lavori in caso di precarie condizioni di visibilità e/o avverse condizioni meteo-marine tali da non garantire la sicurezza della navigazione;
- per l'utilizzo di unità navali diverse da quelle menzionate nel presente provvedimento dovrà essere data preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Venezia.

Articolo 3

I Comandanti dei mezzi nautici utilizzati nei lavori deve osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- garantire un continuo ascolto radio sui canali 16 e 13 VHF con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi nella zona interessata e coordinare di conseguenza le proprie attività/i propri spostamenti in relazione ai traffici portuali;
- comunicare alla Capitaneria di porto qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di lavoro predefinito;
- interrompere le operazioni e disimpegnare l'area interessata dai lavori, sulla base delle indicazioni fornite dalla Capitaneria di porto, al fine di non intralciare le manovre di evoluzione o il normale transito delle unità mercantili nella zona interessata;
- interrompere le operazioni in caso di precarie condizioni di visibilità e/o avverse condizioni meteo – marine, tali da non garantire la sicurezza della navigazione;
- disimpegnare l'area durante i periodi di inattività del cantiere, al fine di non intralciare il normale transito delle unità nelle zone interessate;

- disimpegnare l'area in occasione dell'ormeggio di unità interessate a svolgere operazioni commerciali presso il pontile oggetto di intervento (previo coordinamento con responsabile dei lavori e responsabile operativo del terminal);
- esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali prescritti dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante pubblicazione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

